

chiese il pagamento non al Beneficiario ma al convenuto. Poiché il convenuto si rifiutò di pagare al posto del beneficiario, l'attore lo citò davanti alla Corte Arbitrale Internazionale della Camera di Commercio e dell'Industria della Federazione Russa.

La Corte arbitrale ha respinto la domanda per i seguenti motivi. In primo luogo, perché l'attore, nonostante il convenuto lo avesse ripetutamente informato dei propri infruttuosi tentativi di ottenere dal Beneficiario un impegno formale a pagare il prezzo del gas che avrebbe ricevuto dall'attore, aveva accettato di erogare il gas direttamente al Beneficiario, così assumendosi deliberatamente il rischio di non essere pagato per quella fornitura. In secondo luogo e a maggior ragione, perché l'attore non aveva soddisfatto il requisito, previsto dal contratto, di una procedura prearbitrale di risoluzione della controversia: infatti, egli aveva iniziato a tal fine le trattative con il convenuto, ma non aveva invitato il Beneficiario a parteciparvi. Secondo la Corte, l'attore sotto entrambi i profili non aveva agito in conformità ad uno dei principi fondamentali del commercio internazionale, ossia il principio di buona fede come espresso in via generale nell'art. 1.7 dei Principi UNIDROIT e negli artt. 7 e 8 CISG, principio che, secondo l'art. 5.1.2 dei Principi UNIDROIT, rappresenta un'obbligazione implicita cui le parti devono conformarsi durante l'intero ciclo vitale del contratto, come previsto nei Commenti da 1 a 3 dell'art. 1.7 dei Principi.

CASO N. 212: LODO ARBITRALE [ARTT. 1.8, 5.1.3, 7.4.3]

Corte arbitrale nazionale ed internazionale di Milano, marzo 2008 (Non pubblicato).

Contratto di fornitura regolato dal diritto italiano - Riferimento ai Principi UNIDROIT per affermare la corrispondenza tra le soluzioni adottate in base al diritto italiano ed i principi universalmente accettati.

Dovere di cooperazione tra le parti quale applicazione del principio generale di buona fede (art. 1375 Codice civile italiano) - Riferimento all'art. 5.1.3 Principi UNIDROIT.

Divieto di *venire contra factum proprium* - Una parte non può risolvere il contratto dopo aver indotto l'altra a credere che essa avrebbe tollerato il suo inadempimento - L'affidamento deve essere ragionevole - Riferimento all'art. 1.8 Principi UNIDROIT.

Risarcimento del danno - L'ammontare può essere determinato dalla Corte arbitrale secondo equità se viene provata l'effettività del danno (art. 1226 Codice civile italiano) - Riferimento all'art. 7.4.3 Principi UNIDROIT.

L'attore e il convenuto avevano concluso un accordo quadro per la fornitura di componenti d'acciaio (di seguito, "l'Accordo"), in base al quale il convenuto si obbligava ad acquistare, sia direttamente sia tramite le sue società sussidiarie, un determinato quantitativo di merce all'anno. Inoltre, mentre l'attore si impegnava a

fornire le componenti al "miglior prezzo di mercato", il convenuto doveva piazzare i propri ordini con largo anticipo secondo scadenze temporali prefissate. Poco dopo la conclusione dell'Accordo fu chiaro che le parti avevano due visioni diverse su come darvi esecuzione: mentre l'attore sosteneva che il convenuto dovesse seguire alla lettera la procedura stabilita per l'inoltro degli ordini, quest'ultimo obiettava che non poteva ragionevolmente esservi tenuto, in quanto ciò sarebbe stato contrario alla prassi generalmente seguita nel settore commerciale in questione, e di conseguenza avrebbe comportato un grosso svantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Poiché il convenuto non raggiunse i propri minimi d'acquisto annuali, l'attore diede inizio ad un procedimento arbitrale chiedendo il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'Accordo. Ciò nonostante le parti proseguirono il loro rapporto commerciale, il convenuto ordinando le componenti e l'attore consegnandole, seppur con notevole ritardo, fino a quando il convenuto, invocando una speciale clausola dell'Accordo che lo autorizzava a risolvere il contratto mediante semplice avviso in caso di ritardo nella consegna da parte dell'attore, dichiarò effettivamente risolto il contratto.

L'Accordo era regolato dal diritto italiano.

Nel merito la Corte arbitrale doveva decidere, tra l'altro, (1) se l'attore — come affermato dal convenuto — avesse l'obbligo di cooperare in buona fede con il convenuto al fine di consentirgli di rispettare i minimi d'acquisto annuali; (2) se — come sostenuto dall'attore — al convenuto che aveva continuato la propria relazione commerciale con l'attore, nonostante i ritardi nella consegna da parte di quest'ultimo, fosse precluso per tale motivo di invocare la risoluzione dell'Accordo; (3) se fosse fondata la domanda del convenuto di risarcimento del danno, derivante dal presunto inadempimento dell'Accordo da parte dell'attore, il cui ammontare avrebbe dovuto essere determinato secondo equità dal Tribunale arbitrale, pur non avendo egli fornito prove sufficienti dell'effettività del danno. Nel risolvere la prima e la seconda questione in senso favorevole al convenuto e la terza in senso opposto, la Corte si è basata principalmente sul diritto italiano (in particolare, sugli artt. 1375 e 1226 c.c., nonché su giurisprudenza e dottrina rilevante in materia), ma ha richiamato altresì — quale "conferma degli stessi principi a livello internazionale" — gli artt. 5.1.3, 1.8 e 7.4.3 dei Principi UNIDROIT.

CASO N. 213: REGNO UNITO [ART. 4.3]

Court of Appeal (Civil Division), 12 marzo 2008 ([2008] EWCA Civ 183) (Disponibile presso il sito internet <http://www.bailii.org>).

Interpretazione del contratto secondo il diritto inglese - Regola tradizionale secondo cui le trattative precontrattuali non possono essere utilizzate per interpretare il contratto - Deve essere applicata in modo flessibile - Riferimento ai Principi UNIDROIT (art. 4.3) ed alla Convenzione di Vienna del 1980 (art. 8 CISG).

A, una società inglese, aveva concluso un contratto ("Contratto") con B,